

Numero 00586/2022 e data 14/03/2022 Spedizione



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Prima

Adunanza di Sezione del 23 febbraio 2022

NUMERO AFFARE 01108/2017

OGGETTO:

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da Rum Antonio e Umberto S.n.c., contro Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Capitaneria di porto di Porto Torres, avverso il provvedimento di archiviazione dell'istanza di ammissione al contributo di arresto temporaneo dell'attività di pesca n. 1591 del 27 gennaio 2016 adottato dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

LA SEZIONE

Vista la relazione prot. n. 3128 in data 10 febbraio 2017, con cui il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Giovanni Orsini;

Premesso:

1. Con il ricorso in esame, la Rum Antonio e Umberto S.n.c. ha chiesto l'annullamento del provvedimento di archiviazione dell'istanza di ammissione al contributo di arresto temporaneo dell'attività di pesca n. 1591 del 27 gennaio 2016 del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

2. In data 23 luglio 2014 è stato emanato il decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali avente ad oggetto "Arresto temporaneo obbligatorio delle attività di pesca – annualità 2014", che prevedeva, all'art. 2, l'interruzione temporanea obbligatoria della pesca per i pescherecci autorizzati con il sistema a strascico per un periodo di almeno trenta giorni consecutivi, la cui decorrenza, per la Sardegna, sarebbe stata stabilita con provvedimento della Regione Autonoma.

Con decreto n. 1031/DecA/24 dell'8 agosto 2014, la Regione Autonoma Sardegna ha individuato il periodo suddetto, fissandolo dal 15 settembre 2014 al 15 ottobre 2014 compreso.

Con istanza del 24 dicembre 2014, la società ricorrente ha richiesto l'ammissione al premio di arresto temporaneo obbligatorio.

Con nota n. 24252 del 26 novembre 2015, l'Amministrazione, per il tramite della Capitaneria di porto di Porto Torres, ha comunicato l'avvio del procedimento di archiviazione della pratica, ai sensi dell'art. 10-bis della l. n. 241/1990, in relazione al quale l'odierna ricorrente non ha prodotto memorie entro i termini indicati.

Con il provvedimento n. 1591 del 27 gennaio 2016, odiernamente impugnato, l'Amministrazione ha archiviato l'istanza, provvedendo alla notifica all'istante a mezzo PEC in data 2 febbraio 2016.

3. Avverso il summenzionato provvedimento, la Rum Antonio e Umberto s.n.c. ha proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, deducendo, in particolare:

I) Violazione e falsa applicazione del d.m. 23 luglio 2014 e del decreto della R. A. Sardegna n. 1031/DecA/24 dell'8 agosto 2014; secondo la ricorrente, avendo esercitato attività di pesca direttamente in acque internazionali,

avrebbe rispettato il periodo di arresto nelle modalità imposte dal decreto della Regione Sardegna, il quale avrebbe circoscritto l'arresto alle sole acque territoriali sarde.

II) Eccezione di incostituzionalità per disparità di trattamento delle norme regolamentari richiamate, con conseguente richiesta di trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale.

4. II Ministero referente, con la relazione indicata in epigrafe, si è pronunciato per la reiezione del ricorso.

5. Con il parere n.1179/2019, la Sezione ha disposto che il Ministero integrasse l'istruttoria fornendo *“maggiori e più dettagliati elementi circa l'attività di pesca svolta dalla Rum Antonio e Umberto s.n.c.”* e chiarendo *“la portata della locuzione acque internazionali impiegata dalla ricorrente per circoscrivere l'ambito di operatività geografica della sua attività di pesca”* e se *“nel ricorso, nonché nella relazione ministeriale, siano stati operati riferimenti alle acque internazionali al fine di indicare acque non ricomprese nella definizione di mare territoriale secondo l'art. 3 della **Convenzione** delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982 (c.d. **Convenzione di Montego Bay**) ovvero se tali riferimenti siano stati spesi per individuare un'area al di là della zona economica esclusiva e della piattaforma continentale, ovvero sia ciò che, ai sensi degli artt. 86 ss. della **Convenzione** citata, è definito propriamente alto mare”*.

Con la nota di adempimento n. 1740 trasmessa in data 23 gennaio 2020, il Ministero ha precisato che *“qualora controparte, nel proprio ricorso straordinario, avesse inteso utilizzare la definizione (peraltro impropria, in quanto non contenuta nella **convenzione** UNCLOS) di acque internazionali per individuare l'alto mare (cioè le acque successive alle 200 miglia nautiche dalla costa dello Stato, vale a dire l'alto mare) avrebbe affermato di aver svolto attività di pesca ben oltre la distanza alla quale la medesima risulta abilitata a navigare. Alla imbarcazione di cui la ricorrente società è armatrice, all'atto dell'iscrizione nelle matricole del registro delle navi minori e dei galleggianti, veniva infatti attribuita la categoria di cui all'articolo 8, comma 1, n. 3 del d.p.r. n. 1639 del 2 ottobre 1968, cosiddetta (terza categoria) ... In virtù di tale assegnazione, l'imbarcazione in discorso rientra tra quelle che per idoneità alla navigazione costiera e per dotazione di*

attrezzi di pesca sono atti alla pesca costiera ravvicinata...”. Il Ministero precisa ulteriormente che la “*pesca costiera ravvicinata*” si esercita nelle acque marittime fino alla distanza di 40 miglia dalla costa, che può essere ulteriormente limitata in relazione alle dotazioni di bordo delle singole imbarcazioni e che nel caso di specie era stata fissata a 20 miglia nautiche dalla costa.

Considerato:

6. Il ricorso non è fondato.

7. Alla luce delle precisazioni fornite dal Ministero in esecuzione del parere interlocutorio, è da escludere che l'attività di pesca cui si riferisce la ricorrente sia stata svolta in “alto mare”, e si deve prendere atto che il tratto di mare interessato sia invece quello ricompreso tra le 12 miglia (limite delle acque territoriali) e le 20 miglia (limite di abilitazione).

Si deve considerare in proposito che il d.m. 23 luglio 2014, come già sottolineato nel parere interlocutorio n.1179/2019, è stato adottato in attuazione, tra l'altro, delle disposizioni contenute nel Reg. (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006 relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo, che al sesto considerando recita: “*Il sistema di gestione disposto dal presente regolamento riguarda le operazioni relative alla pesca degli stock del Mediterraneo condotta da pescherecci comunitari nelle acque comunitarie e in quelle internazionali, da paesi terzi nelle zone di pesca degli Stati membri o da cittadini dell'Unione nelle acque d'altura del Mediterraneo*”.

Le disposizioni del Regolamento e conseguentemente del decreto ministeriale di attuazione del 23 luglio 2014 si applicano quindi all'intero bacino del Mar Mediterraneo senza distinzione tra acque territoriali e non, distinzione che vanificherebbe le finalità (di tutela ambientale) per le quali l'interruzione della pesca viene disposta.

Del resto, l'art. 1 del d.m. 23 luglio 2014, che non è stato impugnato, precisa espressamente che sono sottratti all'applicazione delle disposizioni solo i “*pescherecci abilitati alla pesca oceanica che operano oltre gli stretti...*”.

8. Avendo la ricorrente comunicato alla Capitaneria di Porto, in data 12 settembre 2014, di voler continuare l'attività di pesca in acque internazionali e di averla in effetti svolta fino al 9 ottobre 2014 e quindi nel corso del periodo di fermo individuato dalla Regione, il decreto di archiviazione della istanza di contributo è stato adottato correttamente e non è pertanto meritevole di accoglimento il primo motivo di ricorso.

Da respingere è anche, in quanto inammissibile, l'eccezione di incostituzionalità proposta con il secondo motivo di gravame, dato che essa è indirizzata direttamente al provvedimento oggetto di impugnazione senza che siano indicate le norme legislative che sarebbero viziata di illegittimità costituzionale.

9. In conclusione, sulla base di quanto esposto, il ricorso deve essere respinto.

P.Q.M.

Esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.

L'ESTENSORE
Giovanni Orsini

IL PRESIDENTE
Mario Luigi Torsello

IL SEGRETARIO
Maria Grazia Salamone